

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3852

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LENOCI, BALLARDINI, CASTIGLIONE, CANEPA, MARIOTTI, ACHILLI, ARTALI, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO

Presentata il 26 giugno 1975

Istituzione della scuola secondaria superiore unitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sull'urgenza di provvedere a una riforma organica e globale dell'istruzione secondaria superiore non è ormai necessario insistere: da decenni partiti politici, sindacati dei lavoratori, sindacati della scuola, associazioni professionali, convegni e congressi di ogni orientamento ideologico e culturale denunciano l'insostenibilità di una situazione per cui, a molti anni di distanza dal completamento della riforma dell'istruzione secondaria inferiore, nulla o quasi si è fatto al livello successivo, dove permangono una molteplicità di istituzioni e di indirizzi così complicati e farraginosi da non trovare riscontro in nessun altro paese.

Si sono avute, poi, in anni recenti, innovazioni normative che toccano direttamente o indirettamente tale fascia scolastica, e ne acuiscono le tensioni e le contraddizioni. La quinquennalizzazione sperimentale degli Istituti professionali, attuata per parte di essi e in modo non del tutto rispondente alla legge, in quanto non si è provveduto ad adeguare i corsi inferiori alle esigenze di tale prolungamento, accentua il carattere abnorme dei rimanenti istituti, in un assetto costituzionale che attribuisce l'istruzione pro-

fessionale alle Regioni. L'istituzione della scuola materna statale evidenzia l'assurdo delle due vie (scuola magistrale e istituto magistrale), d'altronde ambedue formativamente insufficienti, che permettono di accedervi come insegnanti. La liberalizzazione degli accessi universitari, con anno aggiuntivo per le scuole quadriennali, sebbene necessaria per rompere ingiustificate egemonie e inveterate abitudini, riesce certo alla lunga scarsamente funzionale ai fini di una ragionevole sequenzialità cumulativa degli studi secondari e universitari. Il decreto delegato che trasferisce alle Regioni l'istruzione professionale non afferente al Ministero della pubblica istruzione, si è ispirato a un criterio approvabile in vista della integrazione degli Istituti professionali in una scuola secondaria superiore unitaria e del prolungamento ai 16 anni di età dell'obbligo scolastico, ma in assenza di tale riforma genera disorientamento e induce le Regioni a promuovere a loro volta corsi professionali « lunghi » (biennali o anche triennali), col rischio di preconstituire un vero e proprio secondo canale formativo.

Ma soprattutto l'istituzione del distretto scolastico, che la legge e il relativo decreto

delegato vogliono sede di tutti gli ordini e gradi di scuole, non può farsi operativa per questo fondamentale aspetto in assenza di una riforma globale della scuola secondaria superiore.

Da quando, con l'inchiesta Gonella, si è cominciato a considerare urgente la riforma della scuola secondaria superiore, fino ad oggi, la popolazione scolastica di tale fascia è passata, da 460.000 studenti (1952-1953) a quasi 1.900.000 studenti (1973-74), cioè si è più che quadruplicata, orientandosi in modo crescente verso studi scientifici e tecnici.

Il tipico canale preuniversitario di un tempo, il Liceo classico, si è ridotto al 10,3 per cento del totale, ma il tasso di passaggio dei diplomati secondari all'università ha superato nel contempo l'85 per cento. Gran parte dunque degli universitari si preparano in scuole che erano state concepite in funzione tecnico-professionale piuttosto che intese a una formazione intellettuale e culturale ampia, solida ed organica, quale almeno un tempo poteva considerarsi quella del Liceo classico.

Né può obiettarsi che tale formazione è in gran parte (42,2 per cento) finalizzata appunto a professioni tecniche, ed efficace secondo tale valenza. A prescindere dalla scarsa validità di una distinzione del genere in un mondo in cui la professionalità esige essa stessa flessibilità, cultura generale e senso critico, non c'è dubbio che sul piano fattuale la rispondenza degli Istituti tecnici alle esigenze del mondo produttivo è non solo messa in dubbio da tutti gli esperti, compresi i responsabili ministeriali del settore, ma è disconosciuta dagli stessi ordini professionali dopo la riforma dell'esame di maturità del 1969. Il carattere eccessivamente semplificante e deprofessionalizzante di questa riforma, se obbediva all'esigenza di superare vecchie e non più giustificate gerarchie fra canali scolastici, ha finito anche con l'accentuare, anziché superare, l'antitesi fra valenza formativa generale e valenza professionale della scuola.

La disfunzione è quindi gravissima anche se ci limitiamo, come si è fatto finora, a considerare soltanto l'aspetto per cui la scuola secondaria superiore dovrebbe preparare per l'università, o comunque per studi post-secondari, oppure qualificare con corsi quinquennali all'esercizio di ruoli tecnici medio-superiori.

Ma l'istruzione secondaria superiore, così considerata, riguarda appena un quarto

dei giovani. I più recenti tassi di scolarità disponibili (1972-73) indicano che, mentre per l'intera fascia dai 14 ai 18 anni di età abbiamo il 48,8 per cento della popolazione ospite del sistema scolastico (esclusi i corsi professionali regionali, che sul totale rappresentano appena l'11,3 per cento), questa percentuale generale è il risultato della seguente distribuzione « a collo di bottiglia »: 14 anni: 71,9 per cento; 15 anni: 57,7 per cento; 16 anni: 46,7 per cento; 17 anni: 38,4 per cento; 18 anni: 28,4 per cento. Ma la percentuale dei maturati sugli esaminati essendo dell'88,4 per cento, e pur tenendo conto del più alto tasso di respinti fra i privatisti, la percentuale dei maturati, anche in ritardo, sulla classe d'età è ragionevolmente valutabile a poco più del 25 per cento.

I rimanenti tre quarti di giovani fra i 14 e i 19 anni hanno destini diversi e difformi. Una parte di essi (341.700 nel 1973-1974) è in ritardo nella scuola dell'obbligo, e difficilmente procederà molto oltre. Una parte notevole abbandonerà la scuola dopo ripetute bocciature (il tasso di ripetenza è particolarmente alto negli istituti tecnici, soprattutto a indirizzo industriale), qualcuno la lascerà invece avendo completato un corso di studi biennale, o triennale, o quadriennale, altri, pur promossi, abbandoneranno per difficoltà economiche prima di conseguire un diploma. Comunque il « sistema » (inteso in senso lato, di là dalle semplici strutture scolastiche) non ammette oppure espelle dalla formazione secondaria almeno una metà dei giovani (il 51,5 per cento secondo recenti stime del Censis) in modo frustrante e senza provvedere altrimenti a un loro positivo avviamento alla vita produttiva.

I corsi di formazione professionale non solo riguardano una minoranza esigua, ma rappresentano a loro volta una frustrazione per coloro che hanno proceduto oltre la scuola media, i quali infatti ne usufruiscono relativamente poco. D'altra parte va ammesso che i *drop-outs* della scuola secondaria sono così diversi fra loro per basi culturali, e simili solo per un comune senso di frustrazione e condizionamento negativo verso la scuola, che allo stato attuale delle cose sono difficilmente ipotizzabili corsi professionali diversi da quelli che presuppongono (se la presuppongono) la sola scuola dell'obbligo, ed adeguati invece alle loro diverse basi culturali.

Ma anche i *drop-outs*, per ora soprattutto quelli della scuola dell'obbligo, ma certo fra breve anche quelli della scuola secondaria superiore, stanno attuando o preparando la loro riscossa: in questa direzione i Sindacati hanno chiaramente orientato la loro « gestione » delle conquiste in fatto di congedo remunerato per ragioni di studio (le cosiddette « 150 ore »). Il tema dei « rientri a scuola », il tema dell'« educazione ricorrente », che poteva apparire un po' astratto quando, ad esempio, nel Convegno di Frascati OCSE-CERI-Ministero della pubblica istruzione del maggio 1970 esso veniva prospettato come funzionale alla progettazione di nuove strutture scolastiche, sta assumendo l'attualità e le dimensioni di una richiesta sociale di prima grandezza.

Ed esso ha giustamente trovato collocazione, sia pur sommaria, nella relazione Biasini, in cui le istanze di Frascati assumevano un'articolazione dialetticamente mediata fra i diversi orientamenti ideologici, sostanzialmente costruttiva anche se il consenso, del resto non totale, vi era realizzato a spese della precisione.

Le ragioni d'urgenza, dunque, non solo non mancano, ma anche ad una breve rassegna come quella qui effettuata appaiono infoltirsi in un intreccio di drammatiche e insostenibili tensioni.

Che la situazione sia più che matura per una riforma globale lo provano del resto anche le numerose « sperimentazioni » di scuola unitaria, in gran parte nate spontaneamente pur in carenza di un qualsiasi quadro normativo e di sostegni materiali efficaci. Ma queste « sperimentazioni » peccano fra l'altro, come ha affermato il Ministro della pubblica istruzione davanti alla Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati, di una prevalente limitazione al solo « biennio » iniziale, mentre le ipotesi per una riforma sensata e coerente della scuola secondaria superiore non possono essere che globali. La distinzione biennio-triennio, anche se prefigurante in linea teorica la divisione fra ciclo obbligatorio e ciclo successivo che si avrà quando l'obbligo verrà esteso ai 16 anni di età, di fatto non funziona, sia perché 7 allievi su 10 non completano la scuola obbligatoria a 14 anni, sia perché un biennio indifferenziato rappresenta uno sperpero mentre un biennio differenziato in vista non di una scuola razionalmente riformata, ma delle attuali compartimentazioni bizantine, rappresenta un artificio meccanico e assurdo.

È in base a queste considerazioni che i proponenti della presente proposta di legge hanno creduto di dover prospettare una nuova soluzione organica anziché sollecitare semplicemente la discussione delle due proposte già depositate alla Camera dei deputati nella presente legislatura, cioè il progetto di legge Scalfaro e la proposta di iniziativa parlamentare Raicich ed altri. Benché ambedue tali proposte si rifacciano in qualche misura alle ipotesi della relazione Biasini, esse non sembrano delineare con sufficiente chiarezza e precisione la struttura di una nuova scuola secondaria superiore che risponda alle esigenze della situazione e fornisca indicazioni specifiche sulle mete formative intermedie e finali da perseguirsi. Ambedue tali progetti, pur nella diversa impostazione ideologica, si limitano a indicare « indirizzi » o « campi » molto generici, in numero di tre o quattro, demandano ad una « commissione di esperti prescelti dal Ministro della pubblica istruzione », o a una commissione di parlamentari e di esperti, l'effettiva elaborazione della riforma, anche per quanto concerne l'individuazione dei traguardi formativi e delle modalità, sia pur generalissime, atte a conseguirli. Si corre così il pericolo di approvare una « legge cornice » tanto indeterminata che la fisionomia reale della nuova scuola in essa inseribile potrebbe assumere i tratti di una completa « licealizzazione » come quelli di una compartimentazione con pretese specialistiche poco meno bizantine dell'attuale. La stessa sperimentazione cui ambedue le proposte fanno appello difficilmente potrebbe fornire indicazioni probanti, in assenza di una chiara determinazione di traguardi formativi da raggiungersi.

Sembra ai proponenti che il Parlamento non possa abdicare dal suo preciso dovere di indicare esso stesso, sia pure in modo sintetico, tali traguardi formativi, e di delineare, sia pure con l'opportuna flessibilità, le modalità generali del loro conseguimento. Altrimenti non sarebbe sostenibile il mantenimento del valore legale del titolo di studio e la scuola si ridurrebbe a un luogo di generica maturazione senza funzioni impegnative di preparazione culturale e pre-professionale.

L'ipotesi di fondo da cui partono i proponenti è appunto che tutti gli indirizzi della nuova scuola unitaria debbano avere una duplice valenza, di formazione generale culturale da un lato e specificatamente pre-professionale dall'altro, tale cioè da per-

mettere anche l'immediata immissione in attività di lavoro, ad un certo livello di competenza e con buone prospettive di perfezionamento e promozione sul lavoro stesso, oltre che di accedere a corsi di specializzazione, a tempo pieno o parziale. Assumendo come sostanzialmente valide le componenti formative che la relazione Biasini distingue nell'« area comune », ma dando autonomia al momento artistico-espressivo, ed innestando su di esse i gruppi di insegnamenti che configurano i vari itinerari formativi, si è ritenuto di inserire in tutti gli indirizzi, una volta che siano stati stabilmente prescelti, cioè a partire dal terzo anno, la componente tecnologica-operativa in modo specificamente funzionale a ciascuno di essi, al fine di realizzare per tutti una effettiva valenza pre-professionale. Ad esempio, nel caso apparentemente più incongruo, quello dell'indirizzo « letterario-classico », andranno previste attività teorico-pratiche di biblioteconomia, informatica, tecnica degli scavi, organizzazione e manutenzione dei musei, elementi di restauro di codici ed opere d'arte tali da permettere lo inserimento anche immediato del maturato di tale indirizzo in tutta una serie di attività di lavoro corrispondenti, a livello esecutivo (addetto a biblioteche e musei, al reperimento, catalogazione e preservazione di beni culturali, coadiutore in attività di scavo, eccetera). Lo stesso vale per tutti gli altri indirizzi, le valenze operative variando a volta a volta secondo una gamma vastissima facilmente ipotizzabile da chi scorre la breve serie dei 15 indirizzi previsti, comprensivi dei due indirizzi artistico e musicale, non obbligatoriamente presenti in ciascun distretto.

Va anche detto che i 13 indirizzi previsti come di regola compresenti a livello distrettuale sono stati determinati in modo che, estrapolando le probabili tendenze degli attuali orientamenti statisticamente rilevati, essi non dovrebbero, su piano nazionale, raccogliere mai meno del 6 per cento e mai più del 10 per cento degli studenti (con percentuali modali del 7-8 per cento). Naturalmente ciò può non valere su piano locale, ma a tal fine si è previsto un meccanismo molto semplice che assicura flessibili adattamenti alle domande tramite la opera dei distretti e dei Consigli scolastici provinciali.

Un'altra scelta di fondo, che assicura una relativamente facile transizione dall'assetto attuale a quello prospettato, sta nella

limitazione nella singola scuola della « comprensività » indispensabile a sette indirizzi, distribuiti in raggruppamenti diversi.

Ciò sarà in parte ottenibile anche mediante l'integrazione e accorpamento di scuole viciniori. Si è poi anche evitato di imporre astrattamente l'onnicomprendività a livello di distretto, permettendo ai distretti meno popolati di complementare gli indirizzi offerti con quelli offerti da distretti finitimi.

Altra scelta caratterizzante è stata quella di prevedere piani didattici nazionali articolati in unità di studio e in unità di esperienza. Sistemi di « crediti » sono da tempo operanti nel mondo anglo-americano, sistemi di « unità capitalizzabili » sono discussi e sperimentati in Europa, particolarmente in Francia e nella Germania federale, ed anche in Italia nei progetti di istruzione professionale formulati in termini « modulari ». Essi permettono, fra l'altro, di integrare l'educazione sequenziale con l'educazione ricorrente, lo studio con le esperienze di lavoro. Ma essi permettono anche di assicurare flessibilità sperimentale e libertà didattica a livello di insegnante e di scuola, tramite soprattutto il criterio dell'« equivalenza » riconoscibile in loco a contenuti alternativi.

In complesso essi si prestano alla formulazione sia di programmi relativamente rigidi (quanto gli attuali), sia di programmi estremamente flessibili nel tempo e nello spazio. Infatti l'unità di studio, come qui definita, non è altro sostanzialmente che una frazione di programma annuale, corrispondente all'incirca a un trimestre quando si tratti di un insegnamento che impegna due ore settimanali. Gran parte dei programmi ora in vigore contemplano già unità di studio, se pur sommariamente specificate, in quanto indicano un certo numero di argomenti distinti, anche se spesso sequenzialmente connessi, per ciascuna materia in ciascun anno di corso. L'articolazione sistematica in unità comporterà qualche maggiore specificazione di contenuti e obiettivi accertabili, ma anziché produrre una maggiore rigidità e uniformità di programmi, permetterà una flessibilità finora del tutto sconosciuta nei nostri istituti secondari superiori.

Anzitutto gli stessi programmi nazionali potranno prevedere combinazioni alternative di unità diverse. Sarà poi in facoltà degli insegnanti sostituire le unità prescritte con altre, previo assenso dei consigli di classe

e dei colleghi della scuola. Ogni improvvisazione sarà d'altronde scoraggiata: dovrà essere dichiarata e riconosciuta l'equivalenza delle nuove unità nella loro valenza formativa e culturale rispetto a quelle rimpiazzate, e potranno aversi controlli a posteriori tramite gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. La soluzione proposta, insomma, mentre invita esplicitamente alla sperimentazione didattica, scoraggia il facilismo velleitario e capriccioso.

Inoltre la formulazione dei programmi in termini di unità distinte permette una varia e flessibile impostazione di orario e didattica da parte dei singoli istituti.

Il progetto di legge prevede anche la possibilità di concentrare alcune unità in brevi periodi, ciò che potrà essere particolarmente importante per certe esperienze di lavoro. Ma prevede altresì la loro « diluizione » nel tempo, fino ad un intero anno scolastico, ciò che può riuscire particolarmente favorevole a una loro trattazione « interdisciplinare », tanto più che la normativa proposta in fatto di obblighi di insegnamento è volta ad evitare ogni legame troppo rigido fra determinate materie e determinate categorie di insegnanti.

Il quadro di una larga possibilità innovativa « dal basso », è ulteriormente integrato dalle potenzialità connesse agli insegnamenti ed attività elettive, gestibili dagli stessi studenti.

Infine l'organizzazione modulare dei *curricula* permette di superare in gran parte l'inefficace istituzione della ripetenza, sostituendola con ristrutturazioni dei piani didattici, e facilita tempestivi interventi di sostegno per gli allievi che dimostrano carenze.

Le unità di esperienza hanno importanza non minore ai fini dell'inserimento nei *curricula* delle attività pratiche e lavorative, e particolarmente della valorizzazione delle esperienze di lavoro e di servizio, sia quelle svolte dagli studenti, nell'ambito delle iniziative promosse dal distretto scolastico, sia quelle realizzate in sede di formazione professionale, sia quelle sviluppate nella vita produttiva dei lavoratori che vogliono usufruire delle possibilità aperte dall'educazione permanente.

La determinazione precisa dei contenuti e dei criteri di valutazione delle unità a livello nazionale e regionale sarà compito delle commissioni nazionali e regionali previste, e troverà applicazione e integrazione a

livello di istituto e di singoli docenti. Non sarà compito rapidamente esauribile, e perciò è prevedibile che per esso alla Commissione nazionale temporanea potrà poi sottentrare il Consiglio nazionale scolastico.

Ciò significa che tale articolazione rende possibile un'evoluzione progressiva e non traumatica dallo stato presente a situazioni quanto mai diverse, tramite sperimentazioni e verifiche ripetute per lo più senza bisogno di far ricorso alle procedure previste dai decreti delegati per la sperimentazione di nuove strutture, che si renderanno necessarie solo quando ci si discostasse dai piani di studio nazionali anche nel loro disegno più generale o addirittura dalla rosa di indirizzi previsti.

La distinzione fra unità di studio ed unità di esperienza permette inoltre una valutazione delle esperienze di lavoro; nel caso di « rientri » e in genere di forme di educazione ricorrente, quale è richiesta dalle esperienze avanzate, ivi comprese quelle italiane fondate sui congedi retribuiti a scopo formativo (150 ore). Ma in particolare e in prospettiva prossima, tale distinzione permetterà di istituire un legame stretto e funzionale fra la formazione effettuata in sede scolastica normale e quella effettuata, a fini professionali, in sede regionale, o quanto meno con gestione regionale (la sede effettiva e le attrezzature didattiche possono anche essere le stesse tramite le previste convenzioni fra scuole di Stato e Regione).

Il problema del collegamento e coordinamento fra i due tipi di formazione, generale e pre-professionale da un lato, e strettamente professionale dall'altro, implica una normativa in parte specificata nel titolo V del presente progetto, ma che deve intendersi inquadrata in quella più ampia di una « legge di principi fondamentali » ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, per la quale il gruppo socialista presenta al Parlamento un suo progetto.

È infatti indispensabile che le Regioni collaborino, per la parte fondamentale di loro competenza, alla messa in opera delle nuove strutture formative a livello post-obbligatorio. E viene previsto un indispensabile organo di coordinamento che assicuri in ciascuna Regione, la migliore possibile rispondenza reciproca fra i due aspetti della formazione.

Il problema dell'obbligo scolastico è affrontato senza illusioni sulla possibilità di

incidere troppo largamente, in via solo normativa, sui tassi reali di scolarizzazione.

L'obbligo elevato a 16 anni è ormai una esigenza di civiltà, ma la situazione attuale in fatto di ritardi consiglia di renderlo assolvibile limitatamente all'ultimo anno e per un congruo periodo di tempo, anche in sede di corsi brevi di qualificazione professionale.

Comunque l'elevazione dell'obbligo a 16 anni è principio di rilevanza fondamentale ai fini dell'impostazione di riforma qui avanzata.

È vero che tale elevazione, da tempo auspicata da partiti, sindacati e conferenze di esperti, ha incontrato di recente numerose critiche incentrate su un suo preteso scarso realismo in una situazione in cui ancora esiste evasione a un obbligo limitato a 14 anni. Si paventa anche l'ulteriore iperaffollamento di strutture già congestionate.

Ma non sembra ai socialisti che questi argomenti giustificino un'inversione di tendenza che ha il sapore di resa a discrezione di fronte a difficoltà non nuove e comunque superabili, anche perché assai meno gravi di quanto possa apparire a prima vista.

Anzitutto in tutti i paesi avanzati si è prolungato l'obbligo prima e non dopo che la normativa precedentemente in vigore fosse rispettata al 100 per cento o quasi.

In secondo luogo il carico ulteriore prevedibile per la scuola pubblica nel caso del prolungamento a 16 anni, nelle forme previste dalla presente proposta, è relativamente modesto, e distribuito fra il grado medio e il grado secondario superiore, fra la scuola di Stato e i corsi professionali.

Si può calcolare, in base ai più recenti dati disponibili in fatto di ritardo scolastico, di licenziati medi e di tassi di proseguimento, che l'esigenza di ulteriore scolarizzazione riguarderebbe complessivamente, di là della scuola media, un contingente intorno ai 200 mila allievi, dei quali per altro quasi la metà potrebbero adempiere l'obbligo in sede di corsi professionali regionali, giusta la norma transitoria contenuta nell'articolo 32 della presente proposta. Ciò significa un aumento teorico massimo del 20-25 per cento di iscrizioni, e in pratica un aumento intorno al 15-20 per cento nelle iscrizioni alla scuola secondaria, cioè un po' inferiore a quello verificatosi nel quadriennio 1970-1974, e non suscettibile di ulteriore rilevante espansione. Siamo dunque nel campo dell'evoluzione « fi-

siologica ». Anche per quanto riguarda il mercato del lavoro, è noto che ai quindicenni non si offrono ormai che sempre più scarse forme di sfruttamento larvato o palese.

Ma il punto fondamentale è un altro: riformare la scuola secondaria superiore senza una contemporanea estensione dello obbligo scolastico comporterebbe una conseguenza « strutturale » molto grave: ineluttabilmente le Regioni, già oggi impegnate a sopperire in sede di corsi professionali anche alle carenze di formazione generale di base (dove la tendenza alla loro impostazione su tre anni) sarebbero indotte a consolidare ed ampliare un vero e proprio « secondo canale » formativo, parallelo a quello statale, volto piuttosto alla cultura di base che alla professionalizzazione, e ciò produrrebbe una vera e propria distorsione istituzionale (o costituzionale) ben difficile da correggersi in seguito.

La soluzione proposta nel progetto permetterà invece alle Regioni di utilizzare per un certo numero di anni gli operatori didattici già impegnati in siffatti « recuperi », ma secondo un piano decennale di decrescente utilizzazione in tale tipo di attività didattica e di progressiva riqualificazione del personale insegnante in vista di esigenze didattiche di più alto livello e maggiore specializzazione, quali quelle richieste dalla formazione professionale vera e propria, intesa alla rapida qualificazione e specializzazione di soggetti già forniti di adeguate basi culturali.

Altro problema fra i più gravi è quello posto dall'attuale carattere « abilitante » in senso professionale di alcune « maturità » secondarie superiori. Una volta conferito alla scuola secondaria superiore come tale carattere solo pre-professionale, riesce impossibile e inopportuno mantenerlo. Del resto, per motivi diversi, una tale pretesa appare in molti casi superata: l'abilitazione magistrale com'è attualmente rappresenta una anomalia rispetto a gran parte degli altri paesi, e va collocata a livello universitario, come del resto prescrive la legge delega sullo stato giuridico, mentre geometri e ragionieri, in quanto liberi professionisti, considerano il titolo conseguito con l'attuale esame di maturità scarsamente valido. La soluzione più in linea sia con gli orientamenti espressi dal convegno di Frascati e dalla relazione Biasini, sia con lo stesso dettato costituzionale, è certo, in questi ultimi casi, quella di corsi brevi a carattere

professionalizzante e specializzante, di preparazione a esami di abilitazione professionale, e in genere alle attività lavorative che richiedono una qualificazione più avanzata e specialistica di quella fornita dai vari indirizzi della scuola media superiore. Tali corsi brevi, da sei mesi a due anni, rientrano anch'essi nella responsabilità, non solo amministrativa, ma anche legislativa della Regione. Non c'è dubbio infatti che il dettato costituzionale non fa questione di livelli quando attribuisce alle Regioni competenze primarie in fatto di istruzione professionale. Vi sono validi argomenti per sostenere che non vi rientri l'istruzione universitaria ai livelli più alti, per il suo carattere prevalentemente formativo e per il suo più evidente rapporto con il mercato del lavoro nazionale piuttosto che regionale. Ma a livello di tecnici intermedi superiori la competenza regionale non può essere contestata; essa può e deve essere invece debitamente coordinata e uniformata, come si è detto, tramite la statuizione con legge nazionale di un complesso organico di principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Ci è sembrato perciò indispensabile fare riferimento ad una prospettiva legislativa siffatta, di cui già si è detto che la nostra parte politica si fa contestualmente promotrice, pur evitando di subordinare ad essa gli adempimenti regionali senza i quali la attuazione della presente legge rischia di restare monca e parziale, a danno particolarmente dei giovani che non percorrono l'intero iter secondario e non si avviano immediatamente all'università.

I compiti delle Regioni sono infatti molteplici, necessariamente ed indispensabilmente integrativi del disegno complessivo di un sistema formativo aperto e democratico a livello post-obbligatorio. La legge di principi cui si è accennato deve investirli tutti, inclusa l'assistenza scolastica « materiale » nei suoi vari aspetti.

Il disegno complessivo dell'istruzione secondaria post-obbligatoria è tuttavia delineato in tutte le sue articolazioni essenziali nel presente progetto di legge, anche per quanto riguarda la previsione di corsi specializzanti e qualificanti a certe libere professioni a livello post-secondario, e in genere il gioco di inter-relazioni che va instaurato fra momento formativo generale e pre-professionale e momento professionalizzante e specializzante ai vari livelli. È anche contemplata la possibilità di convenzioni fra

regione e università per l'istituzione di corsi di diploma biennali e triennali.

All'esame di maturità si sono apportate le modifiche già suggerite dall'apposita Commissione di esperti prevista dall'ultima legge di riforma e fatta propria dalla Commissione Biasini: estensione a tre delle prove scritte, strutturazione di due di esse nella forma di una molteplicità di quesiti a carattere interdisciplinare, fra i quali il candidato può scegliere un numero determinato, trasformazione dell'orale in un autentico « colloquio », che abbia per oggetto le scelte fatte, e il *dossier* personale, innovazione questa che è invece ispirata soprattutto alle esperienze francesi. Il principio è di integrare la massima serietà di accertamento con la massima « personalizzazione » della prova, dando alla scuola di provenienza la più larga opportunità di fornire materiale e spunti per la valutazione.

Per il resto si mantengono le disposizioni in vigore, che realizzano una norma concordataria non ottemperabile, nel caso che si rinunciassero alle Commissioni con membri in maggioranza esterni, altrimenti che conferendo alle stesse scuole parificate il diritto di « giudicare » se stesse. Né per quanto riguarda la stessa scuola pubblica, sembra dannoso il principio della Commissione prevalentemente esterna: al contrario la stessa varia flessibilità della nuova scuola esige un controllo omogeneo, e finché esso non sarà operabile con tecniche di accertamento oggettivo impiegate su scala nazionale — prospettiva ardua a realizzarsi anche ove fosse oggetto di una scelta deliberata e precisa — l'esame di maturità fondato in prevalenza sul giudizio motivato di docenti estranei alla scuola mantiene una sua fondamentale utilità.

Semmai si dovrà cercare di incentivare meglio la partecipazione dei docenti e di assicurare un più ampio scambio interregionale.

Nel complesso la presente proposta di legge mantiene una linea intermedia fra delineazione minuta e compiuta di nuove strutture e delega delle decisioni più significative a Commissioni o ad altre sedi decisorie, e, più in generale, fra unificazione e differenziazione, fra istanze di formazione generale e professionalità. Ma non si tratta, a nostro avviso, di soluzioni di compromesso: al contrario si tratta di una formula organica e flessibile, capace di recepire quanto di buono e di serio ancora permane

nelle istituzioni attuali, e di stimolare un processo di continuo rinnovamento, per cui sia i contenuti didattici, sia i rapporti con l'ambiente sociale e il mondo del lavoro, sia la istanza dell'educazione ricorrente possano evolvere di continuo. Di qui la centralità di una innovazione che può apparire di natura soltanto tecnica, e magari materia piuttosto di norme applicative e di programmi didattici che non di disposizioni di legge: le unità di studio e di esperienza.

È sembrato indispensabile delineare tale innovazione nel corpo stesso della legge perché, come si è detto, questa soluzione « modulare » del problema della costruzione dei *curricula* o piani di studio deve essere chiaramente assunta come base onnivalente fin da principio, se si vuole realizzare quella flessibilità insieme realistica ed evolutiva che caratterizza il tipo di riforma proposto.

L'importante è che la legge qui proposta possa fornire l'intelaiatura stabile di una realtà dinamica, senza che occorra sostituirla o modificarla dopo qualche tempo, per evitare che il processo evolutivo rimanga bloccato, così come accade con la corrente legislazione scolastica.

È ovvia, infine, l'esigenza di apportare, nel quadro della legge stessa alcuni ritocchi all'attuale struttura della scuola media, ai fini di assicurare la continuità formativa nel passaggio da un grado di scuola al successivo.

L'abolizione del latino come l'estensione dell'educazione musicale e delle applicazioni tecniche nell'intero triennio sono provvedimenti di evidente opportunità. Una azione formativa più intensa nel settore matematico e nella lingua straniera sembra inoltre il modo migliore di assicurare una base più adeguata per il tipo di scuola secondaria superiore delineato.

Come è necessario ritoccare, in correlazione alla riforma della scuola secondaria superiore, alcuni aspetti della scuola media a monte della superiore stessa, così appare indispensabile inserire nella presente legge talune modifiche, a valle, nell'ordinamento universitario. La scomparsa dell'Istituto magistrale quadriennale rende infatti impensabile la permanenza di un doppio della facoltà di lettere quale è il corso di Materie letterarie; gli altri corsi di laurea della attuale facoltà di magistero possono trovare collocazione presso altre facoltà, mentre appare positivo incentivare una struttura universitaria specificamente com-

petente, a livello di ricerca e di formazione professionale, in merito ai problemi didattici ed educativi. Tale struttura è individuata nel dipartimento di scienze dell'educazione, le cui attività dovrebbero anche coprire il momento di abilitazione ai diversi tipi di insegnamento.

* * *

La concezione generale del sistema scolastico italiano in cui la presente legge si inquadra contempla l'inizio della scuola secondaria superiore a 13 anni. È certo infatti che nel nostro paese l'istruzione secondaria è eccessivamente protratta, essendo quasi universale la conclusione di essa a 18 anni anziché a 19; se ci limitassimo alla presente proposta, con la soppressione di corsi secondari quadriennali e la pur parziale deprofessionalizzazione rischieremo di aggravare questa situazione. Il gruppo socialista propone invece, contestualmente, una proposta legislativa per l'anticipo dell'*iter* scolastico che consente di far giungere, entro pochi anni, alla scuola secondaria gli allievi tredicenni: nella situazione cui si giungerà a tale momento acquista senso quanto proponiamo circa la possibilità di concludere l'obbligo in corsi regionali per chi abbia frequentato positivamente due anni di scuola unitaria. Si è d'altra parte ritenuto opportuno non collegare strettamente, dal punto di vista legislativo, le due questioni, sicché la presente proposta è attuabile anche immediatamente, pur essendo stata studiata nella prospettiva indicata.

Il graduale anticipo dell'accesso è soluzione lenta e laboriosa, ma a nostro giudizio nettamente preferibile a quella più rapida, proposta da altra parte politica, di una drastica riduzione a quattro anni della scuola secondaria superiore, ai soli fini degli accessi universitari: quest'ultima proposta provocherebbe un ulteriore sovraccarico patologico dell'università tradizionale e una ulteriore spaccatura fra « cultura » e professionalità medio-superiore.

La gradualità della nostra proposta si raccomanda anche sul piano sociale e di serietà degli studi.

È innegabile che la scuola secondaria superiore attraversa, come esposto all'inizio, un periodo di crisi grave, quantitativa e qualitativa. È impossibile superarla abbreviando nel contempo il corso di studi, e ciò tanto meno in una fase in cui il diso-

rientamento è riconducibile anche all'accesso crescente di una popolazione giovanile diversa per provenienza sociale e sfondo culturale da quella tradizionale.

La scelta si porrebbe allora fra il facilismo più irresponsabile e una pesante penalizzazione dei giovani meno so-

stenuti dalle famiglie e dall'ambiente extra scolastico.

È proprio a questi giovani, invece, che la nuova scuola si rivolge in via prioritaria, non per privilegiarli, ma per realizzare anche in campo educativo, nei limiti del possibile, una maggiore giustizia sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

(*Finalità*).

La scuola secondaria superiore unitaria cura, orienta e arricchisce la formazione del cittadino in quanto lavoratore e partecipe attivo della gestione democratica della comunità nazionale e internazionale.

A tal fine promuove la maturazione sociale e critico-culturale e una formazione scientifica e tecnologico-operativa indirizzata sia all'ingresso nel mondo del lavoro, sia al successivo conseguimento di qualificazioni specialistiche, sia all'accesso agli studi universitari.

ART. 2.

(*Struttura unitaria*).

La scuola secondaria superiore unitaria ha durata quinquennale ed è aperta a quanti hanno conseguito la licenza della scuola media. Essa sostituisce tutti gli altri tipi di scuola previsti dopo la scuola media dalle vigenti leggi.

La scuola secondaria superiore unitaria è presente in ogni distretto scolastico.

ART. 3.

(*Funzione sociale*).

La scuola secondaria superiore unitaria è centro di educazione permanente e coopera anche a tal fine alle iniziative promosse dal Distretto scolastico. In particolare organizza corsi pomeridiani e serali per lavoratori studenti, e può realizzare altre forme di educazione ricorrente e di servizio culturale a beneficio della comunità locale.

Compatibilmente con le sue esigenze istituzionali pone locali e attrezzature a disposizione di iniziative culturali e di vita democratica, in particolare di quelle promosse dalle Province, dai Comuni o dai loro organi di decentramento, nonché di attività formative promosse e gestite dalle Regioni.

ART. 4.

(Diritto allo studio).

Nel quadro degli indirizzi stabiliti a livello distrettuale la scuola secondaria superiore unitaria provvede con forme di sostegno didattico anche individualizzato e di assistenza materiale, con l'ausilio dei servizi medico-psico-pedagogici, di orientamento e di medicina preventiva, a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del diritto allo studio e al pieno sviluppo della personalità di ciascuno studente.

ART. 5.

(Obbligo scolastico).

L'obbligo scolastico è prolungato sino al compimento del 16° anno di età.

Successivamente al compimento del 16° anno l'allievo può lasciare la scuola secondaria superiore con attestazione della frequenza effettuata e dei risultati conseguiti, e ciò anche ai fini della sua eventuale iscrizione a corsi di formazione professionale regionali di livello adeguato.

L'allievo che abbia superato con successo il secondo anno di scuola secondaria superiore può lasciare la scuola stessa anche in età inferiore a 16 anni, frequentando fino al compimento dell'età dell'obbligo un corso professionale regionale a tempo pieno.

TITOLO II

STRUTTURA E INDIRIZZI

ART. 6.

(Componenti culturali e insegnamenti).

La scuola secondaria superiore imparte insegnamenti e promuove attività formative in parte comuni a tutti gli studenti (area comune), in parte di indirizzo, in parte elettivi.

L'area comune costituisce l'asse culturale della scuola, destinato allo studio in co-

mune, su base storico-critica e con metodo scientifico, dello sviluppo della civiltà umana ed offre agli studenti di diverso indirizzo una zona di incontro e di collaborazione interdisciplinare.

Nell'area comune sono sempre presenti le seguenti componenti culturali:

- a) linguistico-letteraria;
- b) matematico-naturalistica;
- c) antropologico-sociale;
- d) tecnologico-operativa;
- e) artistica.

È inoltre obbligatorio l'insegnamento dell'educazione fisica.

Gli insegnamenti di indirizzo afferiscono anch'essi alle stesse componenti culturali, e ne rappresentano specificazioni e approfondimenti funzionali alla configurazione dei diversi indirizzi di cui all'articolo 9.

Il Consiglio di istituto delibera annualmente sul numero e sul tipo delle materie e attività elettive, eventualmente anche di intesa con altri Consigli di istituto. Esse possono essere autogestite dagli studenti. Sono tuttavia sempre offerte possibilità di espressione artistica e musicale, e di attività sportive.

ART. 7.

(Area comune).

L'area comune occupa nel primo anno di corso dai due terzi ai quattro quinti del tempo complessivo dedicato alle attività didattiche, escluse quelle elettive; essa si restringe negli anni seguenti, ma rappresenta comunque non meno di un quarto del tempo nell'ultimo anno.

L'area comune comprende in ogni caso una lingua straniera. A partire dal terzo anno di corso la componente tecnologico-operativa assume in tutto o in parte funzionalità specifica per ciascun indirizzo.

ART. 8.

(Insegnamenti di indirizzo).

Gli insegnamenti di indirizzo hanno nel primo anno di corso funzione di semplice approccio orientativo, non vincolante le scelte future. Nel secondo anno rappresentano scelte reversibili mediante la procedura di cui al secondo comma del successivo articolo 16.

A partire dal terzo anno, tramite le loro combinazioni, costituiscono determinazioni di indirizzo, reversibili di regola solo mediante la procedura di cui al quarto comma del medesimo articolo 16.

ART. 9.

(*Indirizzi*).

La scuola secondaria superiore è articolata nei seguenti indirizzi:

indirizzi letterario-classico e linguistico moderno, costituenti, ai fini di cui al primo comma del successivo articolo 11, il primo gruppo di indirizzi;

indirizzi fisico-matematico, chimico-biologico e informatico-elettronico, costituenti il secondo gruppo di indirizzi;

indirizzi di scienze sociali, socio-sanitario, giuridico-amministrativo ed economico-gestionale, costituenti il terzo gruppo di indirizzi;

indirizzi elettromeccanico, agricolo-ecologico, edile-topografico e di tecniche dei trasporti, costituenti il quarto gruppo di indirizzi;

indirizzo artistico e indirizzo musicale, costituenti il quinto gruppo di indirizzi.

ART. 10.

(*Valenze formative*).

Ciascun indirizzo, oltre a sviluppare anche nelle materie specifiche un'impostazione critico-scientifica e di orientamento storico nei problemi della società, realizza una valenza pre-professionale, in modo tale da permettere alla sua conclusione sia l'ingresso immediato nel mondo del lavoro, sia lo accesso a corsi brevi di qualificazione e specializzazione professionale, sia l'accesso ai corsi universitari di diploma e di laurea coerenti con l'indirizzo stesso. L'accesso ad altri corsi di laurea è tuttavia possibile tramite la frequenza di corsi integrativi trimestrali e il superamento delle prove conclusive dei medesimi. Tali corsi sono organizzati dalle Università in modo che abbiano conclusione entro il mese di novembre.

ART. 11.

(*Presenza sul territorio*).

Presso ogni scuola secondaria superiore unitaria sono attivati almeno sette indirizzi. Fra essi deve essere compreso almeno un

indirizzo per ognuno dei primi quattro gruppi di cui all'articolo 9.

Nel distretto scolastico devono essere offerti tutti gli indirizzi di cui ai primi quattro gruppi indicati nello stesso articolo. Tuttavia nei distretti aventi meno di 60 mila abitanti potrà derogarsi da tale disposizione a condizione che ogni indirizzo non attivato nel distretto sia presente almeno in un distretto finitimo. In quest'ultimo caso sarà assicurata la gratuità del trasporto, o della residenza nella sede di studio.

La localizzazione degli indirizzi del quinto gruppo è regolata dal punto 7 del successivo articolo 21.

Ove in una scuola un determinato indirizzo non abbia raccolto, a livello di secondo anno di corso e per due annualità successive più di 10 iscritti, il Consiglio scolastico distrettuale, su segnalazione della scuola stessa, ne delibera la soppressione purché nel distretto tale indirizzo sia presente in altra scuola e purché gli indirizzi restanti nella prima scuola adempiano il disposto dal primo comma del presente articolo, anche eventualmente mediante l'attivazione di un nuovo indirizzo.

Ove invece l'indirizzo non sufficientemente prescelto non sia presente in altra scuola del distretto, il Consiglio scolastico distrettuale comunica tale circostanza al Consiglio scolastico provinciale, che propone al Provveditore la soluzione opportuna nel rispetto di quanto disposto dal secondo comma del presente articolo.

Nuovi indirizzi non ancora presenti nel distretto vengono attivati nella scuola in cui almeno 15 allievi di secondo anno lo richiedano.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

ART. 12.

(Piani didattici).

Ciascun indirizzo ha un proprio piano didattico stabilito a livello nazionale a norma del successivo articolo 23.

I piani didattici sono costituiti da un insieme articolato di unità di studio e di unità di esperienza, definite in relazione ai contenuti, al tempo mediamente necessario a percorrerle e agli obiettivi formativi previsti, secondo quanto disposto dai successivi articoli 13 e 15.

ART. 13.

(Unità di studio).

L'unità di studio è costituita da un complesso organico di conoscenze e abilità conseguibili dagli allievi in un tempo medio di attività scolastica di 25 ore, con risultati didattici accertabili.

Le unità di studio vengono determinate, sia per gli insegnamenti dell'area comune, sia per quelli di indirizzo, con specificazione del livello scolastico cui si riferiscono e del rapporto di sequenzialità o di propeudeuticità con altre unità dello stesso o di altri settori disciplinari. Esse possono venir concentrate in tempi brevi o diluite nel corso di un intero anno scolastico, se interdisciplinariamente combinate con altre unità.

Unità di approfondimento possono essere svolte in un'area di indirizzo contemporaneamente ad unità di base corrispondenti svolte nell'area comune.

ART. 14.

(Sostituzione di unità di studio).

Ogni docente può sostituire alle unità di studio previste a livello nazionale unità equivalenti, purché la sostituzione sia approvata dal collegio dei docenti, sentito il Consiglio di classe per unità dell'area comune o il Consiglio di indirizzo per unità di indirizzo. I relativi verbali sono trasmessi in copia all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio il quale è autorizzato a compiere gli accertamenti e le rilevazioni necessarie all'elaborazione di un rapporto valutativo sull'innovazione, con speciale riguardo all'organicità del piano didattico complessivo. Tale rapporto è inviato al Ministro della pubblica istruzione che, sentito il Consiglio nazionale scolastico, può richiedere modifiche o vietare la prosecuzione dell'innovazione.

ART. 15.

(Unità di esperienza).

L'unità di esperienza si fonda sulla valenza formativa riconosciuta a esperienze tecnico-operative effettuate sia nella scuola

sia fuori della scuola. Nella sua determinazione si tiene conto:

- a) del parametro temporale;
- b) del valore di specificità formativa, per le esperienze di laboratorio e di tirocinio guidato;
- c) del valore di responsabilità produttiva per le esperienze di lavoro qualificato;
- d) del valore di utilità sociale per esperienze di servizio a vantaggio della collettività.

ART. 16.

(Progressione negli studi).

La prosecuzione degli studi secondo il normale piano didattico avviene sulla base della valutazione positiva dei risultati conseguiti dall'allievo in tutte le unità di studio e di esperienza seguite nel corso di un anno scolastico.

L'insufficiente profitto raggiunto in un numero di unità di studio e di esperienza non superiore a un terzo di quelle prescritte non comporta la ripetizione dell'anno, ma una ristrutturazione del piano didattico degli anni successivi tale da sopperire alle deficienze accertate, tramite anche l'utilizzazione di periodi di tempo normalmente dedicati ad attività elettive e l'eventuale fusione di alcune unità in altre più sintetiche. Analoga ristrutturazione è prevista per l'allievo che passi da uno ad altro indirizzo.

A una ristrutturazione del piano didattico si provvede anche nel corso dell'anno qualora unità non concluse positivamente siano propedeutiche rispetto ad altre da seguire. All'insufficiente profitto realizzato dallo studente a conclusione di una o più unità di studio si può altresì sopperire, senza ristrutturazione del piano di studio, mediante brevi periodi di studio integrativo individualizzato o per piccoli gruppi, per il quale la scuola provvede con lavoro straordinario del proprio personale insegnante, con eventuale personale aggiuntivo e con lo impiego di materiali didattici e tecnologici opportuni.

La ripetizione completa di un anno scolastico, o il prolungamento del corso di studi, sono richiesti solo quando le deficienze accertate siano numerose, o nel caso di mutamenti di indirizzo che esigano nuove unità di studio ed esperienza che per numero

o per sequenzialità non siano altrimenti effettuabili.

Nel caso di insufficienze riscontrate in non più di un terzo delle unità di studio e di esperienze nel corso dell'anno conclusivo, la ripetizione di tali unità nell'anno successivo viene predisposta in modo da consentire il contemporaneo espletamento di attività esterne, ivi inclusa la frequenza di corsi di formazione professionale. Lo studente non è comunque ammesso a sostenere l'esame finale di maturità prima di aver completato il suo piano didattico.

La commissione di maturità può altresì, per i candidati respinti, indicare un numero limitato di unità da ripetere. In assenza di tale indicazione il candidato respinto, per potersi ripresentare agli esami l'anno successivo in qualità di interno, deve effettuare una frequenza a pieno tempo secondo un piano didattico concordato con il consiglio di indirizzo di cui all'articolo 18.

ART. 17.

(Rientri nella scuola secondaria superiore).

Nei casi di ritorno allo studio dopo esperienze di lavoro, i consigli di indirizzo di cui al successivo articolo 18 provvedono alla ristrutturazione e ad eventuali abbreviazioni dei piani didattici, secondo la normativa stabilita al riguardo dal comitato regionale di cui all'articolo 30.

Sono valutati a tal fine in termini di unità costitutive dei piani didattici, la frequenza ai corsi gestiti dalla Regione aventi carattere professionale e le esperienze di lavoro e di servizio effettuate.

Per le valutazioni e le decisioni di cui al presente articolo il comitato di indirizzo è integrato da due esperti specifici di nomina regionale.

ART. 18.

(Consigli di indirizzo).

Per ciascuno degli indirizzi presenti in ogni scuola secondaria superiore è istituito un consiglio di indirizzo, designato dal consiglio di istituto, presieduto dal preside o da un suo collaboratore e composto inoltre di cinque docenti della scuola, due genitori, due studenti e un esperto preferibilmente

facente parte del centro di orientamento distrettuale. I genitori e gli studenti sono scelti fra gli eletti negli organi collegiali della scuola.

Il consiglio di indirizzo formula le proposte relative all'organizzazione degli studi nell'indirizzo. In particolare esso concorda con gli studenti interessati le ristrutturazioni di cui al precedente articolo.

ART. 19.

(Calendario ed orario scolastici).

L'anno scolastico comprende non meno di 220 giorni di effettiva attività, distribuibili secondo le esigenze valutate su piano regionale dalla Commissione di cui all'articolo 30.

L'orario complessivo settimanale non può superare le 33 ore, escluse le materie e le attività elettive. Esso può essere concentrato in cinque giorni, commisurati a sei ai fini dell'ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma.

I servizi scolastici funzionano a tempo pieno. Ai fini delle attività elettive e di sostegno didattico, e dei servizi culturali a beneficio della comunità locale, le attrezzature scolastiche sono in ogni caso disponibili per l'intera giornata, comprese alcune ore serali.

ART. 20.

(Esame di maturità).

L'esame di maturità si compone di tre prove scritte e di un colloquio. Due delle prove scritte, a carattere interdisciplinare, sono specifiche per ciascun indirizzo e ciascuna di esse è costituita da non meno di dieci quesiti o problemi, a metà dei quali il candidato è tenuto a rispondere. Una prova scritta consiste invece nella trattazione organica di un tema, scelto in una rosa proposta di almeno tre, ed è comune a tutti gli indirizzi.

Il colloquio, pur prendendo spunto dalle prove scritte effettuate e dal *dossier* di cui al comma seguente, può allargarsi ad altri argomenti collegati, ma non assume mai carattere meramente nozionistico.

Ai fini della valutazione complessiva la Commissione giudicatrice tiene conto oltre che del profilo di ciascun candidato, compilato collettivamente dagli insegnanti, del

dossier personale che gli insegnanti stessi avranno istituito e arricchito mediante ogni opportuna documentazione, anche relativa a precedenti anni scolastici, atta a testimoniare dell'itinerario formativo seguito e delle eventuali ricerche effettuate dal singolo candidato, il quale può collaborare alla scelta dei materiali costituenti il *dossier* stesso.

I candidati privatisti si attengono al piano di studio stabilito su scala nazionale per il loro indirizzo, e devono sostenere opportune prove tecnico-pratiche per quanto attiene alle unità di esperienza che vi afferiscono.

I candidati appartenenti a minoranze linguistiche possono effettuare nella loro lingua materna la prova scritta consistente nella trattazione organica di un tema.

Per ogni altro riguardo e in quanto non in contrasto con le norme della presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 5 aprile 1969, n. 119.

ART. 21.

(Istruzione artistica e musicale).

L'istruzione artistica e musicale è riordinata secondo i seguenti criteri generali:

1) I licei artistici e gli istituti d'arte con biennio terminale di Magistero d'arte sono unificati in un unico indirizzo artistico comprendente ogni forma di comunicazione visiva, incluse quelle grafica, fotografica, cinematografica e televisiva.

2) I Conservatori di musica relativamente al primo quinquennio e i Licei musicali sono unificati in un unico indirizzo di educazione musicale, in prosecuzione di una scuola media già caratterizzata da insegnamenti specifici congruenti.

3) Le Accademie di belle arti, di musica, di arte drammatica, di danza e l'istituto sperimentale di cinematografia passano sotto la competenza della Direzione generale dell'istruzione universitaria.

4) Gli indirizzi artistico e musicale hanno piani didattici con area comune costituita come specificato all'articolo 6 della presente legge e da insegnamenti di indirizzo ed elettivi propri. La proporzione fra i tempi dedicati all'area comune e agli insegnamenti di indirizzo può lasciare a questi ultimi maggiore spazio di quanto prescritto dall'articolo 7 della presente legge per gli altri indirizzi della scuola seconda-

ria superiore unitaria, senza tuttavia che il tempo effettivo dedicato all'area comune possa scendere al di sotto del minimo consentito per gli altri indirizzi.

5) Gli allievi degli indirizzi artistico e musicale possono scegliere tali indirizzi sia all'inizio dei loro studi secondari, sia all'inizio del secondo anno di corsi anche mediante trasferimento da istituti in cui lo indirizzo in questione non sia presente.

6) Gli indirizzi artistico e musicale costituiscono indirizzi aggiuntivi di scuole secondarie superiori unitarie secondo determinazioni e modalità fissate con decreto dal Ministro della pubblica istruzione in base alle proposte di cui al seguente punto 7).

7) I consigli regionali competenti per territorio propongono al Ministro della pubblica istruzione la localizzazione degli Istituti con indirizzo artistico o musicale, nel quadro di piani organici per lo sviluppo di tali forme di istruzione.

TITOLO IV

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 22.

(Attuazione della riforma).

A partire dal 1° ottobre 1976 sono istituite classi prime della nuova scuola secondaria superiore in luogo delle classi iniziali di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, soppressi a norma dell'articolo 2. Negli anni scolastici successivi tali sostituzioni saranno progressivamente estese fino a coprire il ciclo quinquennale nel 1980/81.

La programmazione territoriale degli istituti unitari di istruzione secondaria superiore è decisa dalla Regione su proposta dei Consigli scolastici distrettuali.

ART. 23.

(Commissione nazionale).

È istituita per la durata di un triennio una commissione nazionale, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato e composta da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, e da dieci esperti cooptati alla maggioranza dei due terzi

dei membri parlamentari con il compito di formulare le proposte atte a definire:

1) gli obiettivi formativi di ciascun indirizzo;

2) i piani didattici relativi all'area comune e agli insegnamenti propri di ciascun indirizzo, con specificazione delle unità di studio e di esperienza che li compongono, ed eventuale indicazione di piani alternativi equivalenti;

3) i criteri da rispettare nella distribuzione temporale delle unità, con speciale riguardo ai loro rapporti di sequenzialità e propedeuticità, e alla loro eventuale integrazione interdisciplinare;

4) le modalità attuative che le singole scuole devono seguire nel porre in opera la nuova organizzazione didattica, fermo restando che in nessun caso la divisione degli allievi in classi o gruppi per gli insegnamenti dell'area comune dovrà corrispondere alle scelte di indirizzo fatte dagli allievi stessi;

5) le modalità attuative particolari per quanto concerne l'istruzione artistica e musicale, giusti i criteri di cui all'articolo 21;

6) ogni altra disposizione attuativa della riforma, con particolare riguardo ai criteri di ristrutturazione o fusione degli istituti esistenti ed ai piani di aggiornamento degli insegnanti, ivi inclusi i compiti da attribuirsi in merito agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

La Commissione si avvale della consulenza di gruppi di esperti specifici dei problemi dei vari indirizzi. La determinazione dei gruppi e la designazione dei loro componenti è effettuata dalla Commissione stessa, che può proporre al Ministro della pubblica istruzione di collocare in situazione di comando, per il tempo necessario, componenti della commissione o dei gruppi che siano dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. La Commissione può altresì richiedere sedute congiunte con la conferenza dei presidenti degli Istituti di cui al punto 6) del comma precedente.

ART. 24.

(Modifiche dell'ordinamento della scuola media).

La continuità fra la scuola media e la nuova struttura della scuola secondaria superiore è assicurata mediante le seguenti

modifiche apportate alla struttura della scuola media:

1) l'insegnamento degli elementi di latino abbinati all'italiano o al secondo anno e l'insegnamento opzionale del latino al terzo anno sono aboliti;

2) l'insegnamento dell'educazione musicale e quello delle applicazioni tecniche, non più distinto per sesso, diventa obbligatorio per tutti anche nel secondo e nel terzo anno;

3) la commissione nazionale di cui all'articolo 23 stabilisce le modalità di compilazione di una scheda personale dell'allievo e di formulazione di un dettagliato giudizio orientativo da parte del Consiglio di classe della scuola media, tali da offrire prime valide indicazioni per il successivo orientamento.

Il governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale scolastico, norme relative alle modifiche dei quadri orari e degli obblighi di insegnamento degli insegnanti della scuola media, atte a realizzare quanto disposto dal precedente comma del presente articolo, e volte altresì a rafforzare l'insegnamento della matematica e della lingua straniera.

ART. 25.

(Modifiche dell'ordinamento universitario).

A partire dall'inizio dell'anno accademico 1978-79 non sono consentite nuove iscrizioni di studenti al corso di laurea in materie letterarie presso le facoltà e gli istituti superiori di magistero; tale corso continuerà anche per i due successivi anni accademici le attività destinate a studenti iscritti al quarto anno, e per il solo anno accademico successivo quelle destinate a studenti del terzo anno.

Con il termine dell'anno accademico 1980-81, sono soppresse le facoltà di Magistero; i corsi di laurea diversi da quello di cui al comma precedente vengono associati, con modifiche di statuto deliberate dalle singole Università, ad altra facoltà.

Gli statuti universitari possono altresì disporre la costituzione di un dipartimento di Scienze dell'educazione destinato, oltre che alle normali attività didattiche e scientifiche degli istituti universitari, a corsi annuali di formazione pedagogica comprendenti il tirocinio didattico per laureati dei vari corsi di laurea che danno accesso all'inse-

gnamento. Per le Università che all'atto della soppressione della facoltà di magistero sopprimano altresì il corso di laurea in Pedagogia, il dipartimento di cui al presente comma potrà disporre di docenti di ruolo e incaricati esclusivamente destinati alle attività per laureati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 23, stabilirà con propri decreti le procedure per l'inserimento presso altre facoltà o presso il dipartimento di cui al comma precedente dei docenti dei corsi di laurea soppressi, le modalità per il conseguimento dell'abilitazione alla conclusione dei corsi di cui al comma precedente, nonché le norme eventualmente necessarie ad altri adempimenti relativi al presente articolo.

A partire dal quinto anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge la preparazione professionale degli insegnanti della scuola per l'infanzia ed elementare sarà attuata a livello universitario.

Il Governo presenterà al Parlamento entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge un disegno di legge che disciplini la materia e stabilisca le modalità per l'abilitazione all'insegnamento e per la immissione in ruolo.

ART. 26.

(Norme relative al personale direttivo e docente).

Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale scolastico entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme relative all'inquadramento nel nuovo organico della scuola secondaria superiore unitaria, del personale direttivo e docente di ruolo nelle scuole dalla medesima legge sopresse.

Tale inquadramento dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

1) Le classi di concorso e di abilitazione saranno adeguatamente ridotte, e comprenderanno ciascuna ampi gruppi di materie, prevedendosi tuttavia la menzione per ciascun insegnante della materia o delle materie del gruppo da lui specificatamente approfondite.

2) Ciascun insegnante, già in servizio, conserverà, come menzione specifica, l'indi-

cazione della materia o delle materie particolari del suo precedente inquadramento.

3) L'insegnante chiamato a insegnare materia o materie diverse da quelle per esso menzionate avrà l'obbligo di partecipare a seminari di aggiornamento opportunamente predisposti ed organizzati dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi ed il connesso diritto di godere a tal fine di congedi, riduzioni di orario e indennità commisurate all'impegno richiesto.

4) I presidi titolari attualmente in servizio verranno inquadrati in un unico ruolo unitario a esaurimento. Saranno previste misure transitorie per l'utilizzazione di presidi risultanti in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole, ivi compresa la figura di preside aggiunto per la riorganizzazione didattica.

5) Sarà disposta una normativa che preveda la possibilità di assunzione con contratti a termine sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere, sia di esperti per insegnamenti d'indirizzo e materie elettive. Saranno previsti impegni lavorativi a tempo pieno e a tempo parziale.

ART. 27.

(Aggiornamento degli insegnanti).

Su proposta della Commissione di cui all'articolo 23, sentito il Consiglio nazionale scolastico, il Ministro predisporrà con propria ordinanza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano nazionale per l'aggiornamento dei docenti anche non compresi nella categoria prevista al punto 3 del secondo comma del precedente articolo.

Secondo tale piano tutti gli insegnanti, entro un determinato lasso di tempo, dovranno aver modo di partecipare ad attività di aggiornamento che saranno coordinate dagli Istituti regionali competenti e che saranno attestate nel fascicolo personale.

Anche a tal fine, nel quadro di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto presidenziale del 31 maggio 1974, n. 419, i finanziamenti per attrezzature bibliografiche, sussidi didattici ed apparecchiature tecnologico-didattiche saranno elevati in misura da facilitare l'auto-aggiornamento degli insegnanti in forme sia individuali, sia di gruppo o seminariali, anche legate ad attività di sperimentazione didattica.

Saranno previsti inoltre speciali corsi di aggiornamento all'estero per gli insegnanti di lingue straniere.

ART. 28.

(Carico d'insegnamento).

Al fine di facilitare una distribuzione temporale razionale e sperimentalmente flessibile delle unità di studio e di esperienza negli itinerari formativi, è possibile modificare il carico orario settimanale degli insegnanti per quanto concerne l'attività di insegnamento. Fermo restando un impegno continuativo pari ad almeno due terzi di quanto disposto dall'articolo 88 del decreto presidenziale del 31 maggio 1974, n. 417, la parte restante può essere concentrata, a seconda delle necessità, in alcuni periodi dell'anno scolastico, secondo piani predisposti dal collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio di istituto.

Nulla è innovato per quanto riguarda i compensi delle ore d'insegnamento che eventualmente si rendessero necessarie di là del carico medio regolamentare.

TITOLO V

RAPPORTO CON ATTIVITÀ
DI COMPETENZA REGIONALE

ART. 29.

(Corsi professionali regionali).

Le regioni organizzano corsi professionali per allievi provenienti dalla scuola secondaria superiore, adeguati alle diverse basi formative di partenza, e in particolare:

a) corsi di qualificazione e specializzazione professionale per chi abbia lasciato la scuola secondo quanto previsto dall'articolo 5;

b) corsi di specializzazione e abilitazione professionale per i maturati che aspirino ad approfondire determinate competenze o ad esercitare liberamente professioni che in base alle norme vigenti esigano la iscrizione ad albi;

c) corsi di diploma biennali o triennali post-secondari istituiti e gestiti di concerto con le Università.

I corsi di cui alla lettera a) completati con successo sono valutati come costituenti unità di studio e di esperienza secondo le norme di cui alla presente legge.

ART. 30.

(Comitato di collegamento).

In ogni Regione è istituito un Comitato regionale per il collegamento fra la scuola secondaria superiore e le strutture di formazione professionale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato ed è inoltre composto da:

- a) il sovrintendente regionale scolastico;
- b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
- c) otto docenti designati dai consigli provinciali scolastici;
- d) quattro esperti di formazione professionale designati dal Consiglio regionale;
- e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
- g) due rappresentanti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
- h) un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Alle nomine provvede con proprio decreto il Presidente della Regione.

Il Comitato regionale ha il compito di studiare i problemi e di formulare proposte nelle seguenti materie:

- 1) rapporti fra la formazione generale, l'acquisizione di fondamenti scientifici, le esperienze tecnologico-operative fornite dalla scuola unitaria e le specializzazioni professionali, offerte o da offrirsi dalle Regioni e che vi si devono innestare ai diversi livelli;
- 2) modalità dei rientri nella scuola unitaria di lavoratori con o senza qualificazioni ottenute in corsi regionali, con speciale riferimento alla valutazione delle stesse o del lavoro compiuto come unità di studio e di esperienza;
- 3) utilizzazione delle attrezzature della scuola unitaria per corsi professionali regionali, e di attrezzature regionali per indirizzi della scuola unitaria, favorendo la concentrazione di materiali e mezzi didattici e culturali anche per iniziative culturali delle comunità locali; possibile utilizzazione di impianti industriali e di servizio per

corsi residenziali ed esperienze di lavoro per studenti della scuola unitaria e dei corsi regionali;

4) rapporti fra scuola e ambiente, comprese le attività di lavoro e di servizio dei giovani a favore della comunità.

ART. 31.

(Attuazione del diritto allo studio).

Le Regioni provvedono ad assicurare il diritto allo studio, per coloro che frequentano la scuola secondaria superiore unitaria, nelle forme di trasporti gratuiti, servizi di refezione, borse di studio e sussidi alle famiglie ed altre provvidenze eventuali.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32.

(Adempimento dell'obbligo).

Per dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge l'obbligo scolastico può essere adempiuto, per quanto concerne il suo anno terminale, tramite la frequenza di un corso professionale regionale a tempo pieno anche in assenza della condizione di cui al terzo comma dell'articolo 5.

ART. 33.

(Istituti attualmente non quinquennali).

Nei licei artistici, negli Istituti magistrali e nelle Scuole magistrali, a partire dall'anno scolastico con il quale ha inizio la applicazione della presente legge e di conseguenza gli anni iniziali di corso sono sostituiti dagli anni iniziali della scuola secondaria unitaria, anche per gli iscritti alle classi seconda e terza il ciclo di studi per il conseguimento dei rispettivi titoli è prolungato a cinque anni complessivi.

Materie, orari e programmi di studi per tali alunni sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 23.

Per gli altri istituti secondari superiori non quinquennali la soppressione dei corsi avviene progressivamente a norma dell'articolo 22. Per gli allievi non promossi allo ultimo anno saranno previste dal decreto di cui al precedente secondo comma le modalità atte a far loro conseguire nell'anno successivo la qualifica cui aspiravano.